



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 476 DEL 15/09/2022

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Unità Proponente: AMBIENTE

**OGGETTO: PIANO DI RETE PER LA TELEFONIA MOBILE -
APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONCESSIONE DA
STIPULARE CON LA SOC. INFRASTRUTTURE WIRELESS
ITALIANE S.P.A. (INWIT) PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI
TELEFONIA UBICATO SULLA TORRE ROGNOSA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 34 del 14/11/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO;

PREMESSO che sui beni immobili di proprietà del Comune di San Gimignano risultano collocate antenne per la telefonia mobile di numerosi operatori del settore;

RICHIAMANTE:

- la propria Deliberazione CC n. 37 del 26/06/2002 avente ad oggetto: *“Delibera di adozione del Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia cellulare (SRB) e per la trasmissione radio - televisiva. Individuazione delle zone sensibili ai sensi della DCRT n.12/2002”*;
- la propria Deliberazione CC n. 78 del 21/11/2003 avente ad oggetto: *“Disciplina della installazione degli impianti di radiocomunicazione. Approvazione del Piano Rete redatto dalla Società "Intesa spa" con la quale sono state individuati 5 siti nei quali poter ospitare impianti di telefonia radio-mobile;*

RILEVATO che:

- i contratti in essere per tali impianti hanno scadenze diverse a breve termine nell'anno corrente;
- gli operatori dei servizi di telefonia hanno in taluni casi delegato la gestione delle stazioni di telefonia mobile a società diverse da quelle che erogano il servizio di telefonia;

RITENUTO necessario dover assicurare il mantenimento dell'attuale standard di copertura di telefonia mobile anche alla luce della grande importanza che hanno assunto nel tempo per la comunità i servizi offerti tramite gli impianti di radiocomunicazione;

CONSIDERATO che gli attuali impianti risultano inseriti con modalità che di fatto non pregiudicano la consistenza e la fruibilità degli immobili interessati;

DATO ATTO che:

- la norma sopra riportata deve considerarsi rivolta esclusivamente agli impianti localizzati in aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente, alla luce dell'ormai pacifica applicazione dell'art. 93 del d.lgs. 259/20031 (Codice delle comunicazioni elettroniche) solo al suolo demaniale o al patrimonio indisponibile, rinviando lo stesso - al comma 2 - alla disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) ovvero del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ora riassorbita dal canone unico;
- rimangono esclusi dall'applicazione del canone unico gli eventuali impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente, la cui presenza viene così ad essere regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato e per i quali la pubblica amministrazione può legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.

RILEVATA la necessità per le motivazioni sopra citate di dover disciplinare i futuri rapporti tra il Comune e le società che gestiscono gli impianti di comunicazione elettronica a mezzo di una nuova e specifica convenzione adeguata anche alle disposizioni di cui all'art. 831-bis, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

VISTA la richiesta della Soc. INWIT S.p.A. di cui al prot. n. 19297 del 08/09/2022, di occupare porzione della Torre Rognosa sita in San Gimignano identificata al Catasto fabbricati del Comune di San Gimignano al Foglio n. 156, particella 899, per la gestione di una stazione radio base di telefonia mobile (Codice SIT053);

DATO ATTO che la Società richiedente è licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazioni necessari all'espletamento del servizio pubblico radiomobile;

VISTO che in forza della concessione stipulata in data 05/07/2018, repertorio n. 1772, agli atti del Comune di San Gimignano, la suddetta INWIT S.p.A. ha già in concessione una porzione di cella campanaria della Torre Rognosa, di cui sopra, per la gestione di una stazione radio base di telefonia mobile (Codice SIT053);

VERIFICATO che la Soc. INWIT S.p.A. in forza della sopra citata concessione del 05/07/2018, rep. 1772, ha provveduto, in data 08/08/2022 a versare la somma di

€ 19.523,52 (diciannovemilacinquecentoventitre/52), a titolo di saldo per quanto dovuto al 31/12/2021, come da documenti contabili, in atti;

VISTO il comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone che: *"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*.

RICHIAMATA integralmente la DCC n. 27 del 28/04/2022, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con le suddette Società per la gestione degli impianti di comunicazione elettronica ubicati su immobili di proprietà comunale;

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra le parti;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, allegati al presente provvedimento;

DETERMINA

1) di richiamare la parte narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione allegato al presente atto a farne parte integrante ed essenziale, in forma riservata ai fini del rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili.

IL DIRIGENTE
PERRONE VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)